



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 957 /DA del 03 DIC. 2018

Oggetto: **Rimborso spese legali in favore dell'Avvocato Antonino Gazzara, Commissario Straordinario pro tempore del Consorzio Autostrade Siciliane, relativo al procedimento penale n° 2014/2014 RGNR e n° 143/2015 R.G. GIP – Sentenza Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 127/2017 GIP del 06.12.2017 divenuta irrevocabile il 13.04.2018**

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso:

Che l'art. 39 della L.R. 29.12.1980 n° 145 , rubricato "*Patrocinio Legale*" dispone " *Ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata la assistenza legale, in ogni stato e grado di giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità*";

Che l'art. 39 sopra citato è stato oggetto di interpretazione autentica da parte del Legislatore Regionale con l'art. 24 della L.R. 30/2000 , rubricato "*Patrocinio Legale*" che dispone: " *L'art. 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n.145, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità*";

Che l'Avvocato Antonino Gazzara nato a Messina il 18.07.1948 , CF GZZ NTN 48L18 F158R, che ha ricoperto l'incarico di Commissario Straordinario del Consorzio per le Autostrade Siciliane , è stato coinvolto nel procedimento penale di cui in oggetto dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ;

Che il procedimento penale di che trattasi si è concluso con Sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 127/2017 GIP del 06.12.2017, passata in giudicato il 13.04.2018 che ai sensi dell'art. 425 c.p.p. dichiara il non luogo a procedere nei confronti dell'Avv. Antonino Gazzara in ordine al reato ascritto perché il fatto non sussiste;

Che la formula assolutoria "**perché il fatto non sussiste**", di cui all'art. 530 del c.p.p, esclude l'ipotesi del conflitto di interessi con l'Ente, come da dottrina e giurisprudenza in merito;

Che dell'Avv. Antonino Gazzara con nota del 20/07/2018 , acquisita la protocollo generale dell'Ente il 25.07.2018 al n. 16660, ha trasmesso , schema di parcella del Suo legale difensore Avv. Calamoner i Giovanni, nonché Sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 127/2017 GIP del 06.12.2017, passata in giudicato il 13.04.2018 ;

Che con nota prot. n. 18895 del 23.08.2018 questo Ente, verificato il diritto al rimborso delle spese legali sostenute stante l'assoluzione con formula piena, ha chiesto dell'Avv. Antonino Gazzara di produrre fattura quietanzata corredata dal necessario parere di congruità rilasciato dal competente ordine professionale;

Che con nota del 29.11.2018 , acquisita al protocollo generale dell'Ente il 30.11.2018 al n° 27500, l'Avvocato Antonino Gazzara , ha trasmesso il parere di congruità del 20.11.2018, rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina per l'importo di € 3.870,00 oltre

spese generali , cpa ed iva, e relativa fattura n. 18 del 28.11.2018 di € 5.871,79 debitamente quietanzata comprensiva delle spese di vidimazione parcella per € **225,00** e quindi per **un totale complessivo rimborsabile di € 5.871,79;**

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020 , approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928/S3 del 17.10.2018;

Ritenuto che la spesa derivante dal presente provvedimento è obbligatoria per Legge e la mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente in termini di maggiori spese ed oneri derivanti da eventuali azioni esecutive;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29.12.2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata assegnata la Dirigenza dell'Area Amministrativa del Consorzio ;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Procedere** al rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale di cui in oggetto e meglio descritto in narrativa, concluso con Sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. **127/2017 GIP del 06.12.2017, passata in giudicato il 13.04.2018** , che ai sensi dell'art. 425 c.p.p. dichiara il non luogo a procedere nei confronti dell'Avv. Antonino Gazzara in ordine al reato ascritto perché il fatto non sussiste per l'importo di **€ 5.871,79**, in favore l'Avvocato Antonino Gazzara nato a Messina il 18.07.1948 , CF GZZ NTN 48L18 F158R, Commissario Straordinario pro tempore del Consorzio per le Autostrade Siciliane, tramite bonifico bancario cod. Iban **IT20N 03069 16500 10000 00072 60;**
- **Imputare** la passività di **€ 5.871,79** sul capitolo 131 del bilancio corrente esercizio finanziario;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto
Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Minaldi



Il Dirigente Amministrativo
Antonino Caminiti

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
Impegno n. 3463 Atto del 2018
Importo € 5.871,79
Disponibilità Cap. 131 Bil. 2018
Messina 5/12/18 Il Dirigente

STUDIO LEGALE
GAZZARA
VIA N. FABRIZI, 87 - 98123 MESSINA

Messina, 20 Luglio 2018

AVV. PROF. NINO GAZZARA

Spett.le
Consorzio per le Autostrade Siciliane
C.da Scoppo
98122 MESSINA

Oggetto: Proc. Pen. N. 2014/2014 R.G.N.R. della procura sella Repubblica di Barcellona P.G.

Con riferimento alla questione di cui all'oggetto, trasmetto, copia della nota con relativi allegati, nonchè preavviso di parcella fattimi pervenire dall'avv. Giovanni Calamoneri, difensore di fiducia.

Resto in attesa di conoscere le Vs. determinazioni in esito alle quali provvederò al pagamento (previa emissione di fattura) ed alla conseguente richiesta del rimborso spettantimi.

Distinti saluti.

(avv. Antonio *GAZZARA*)

Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
25 LUG. 2018		
DIR. GEN.	<i>[Signature]</i>	D.A.T.E.

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 16660
del 25-07-2018 Sez. A



Boyle
Rimborso

AVV. GIOVANNI CALAMONERI
Via Ghibellina n°48
98122 Messina
Tel. 090/675630 fax 090/710574
giovannicalamoneri@hotmail.com
giovannicalamoneri@pec.giuffre.it

Sig. avv. Antonino Gazzara

Via N. Fabrizi

Messina

**Oggetto: Proc. Penale n°2014/2014 R.G.N.R. della procura della
Repubblica di Barcellona P.G.**

Trasmetto il dispositivo di sentenza e il verbale d'udienza relativo al procedimento indicato in oggetto con il quale il Giudice dell'Udienza Preliminare ha ritenuto di assolverLa dalla contestazione a Lei addebitata nella qualità di Commissario Straordinario del Consorzio per le Autostrade Siciliane.


Trasmetto altresì notula relativa all'attività prestata e Le evidenzio che la relativa fattura verrà emessa allorquando verrà effettuato il pagamento del corrispettivo.

Le rappresento che il procedimento è stato instaurato giusta richiesta della Procura della Repubblica Territoriale e che stante la contestazione avanzata ex art. 432 c.p. è stata celebrata l'udienza preliminare ed è stato trattato ove in esito ad una disamina istruttoria della documentazione prodotta oltremodo complessa si è pervenuti alla citata statuizione del Tribunale a lei favorevole passata in giudicato.

Cordiali saluti

Messina

Avv. Giovanni Calamoneri





APPELLO/RICORSO

Proposto da

Il

Rep. n.

N.

MOD. 2/ASG

TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott. Fabio Gugliotta
all'udienza preliminare del 6.12.2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

NEI CONFRONTI DI

CORSELLO Anna Rosa, nata a Cefalù il 5.7.1953, ivi elettivamente in piazza Franco Bellipanni, presso lo studio dell'avv. Salvatore Tamburo, difensore di fiducia unitamente all'avv. Eugenio Passalacqua, con studio in Mistretta, via V. Salamone n. 19;

libera - presente

GAZZARA Antonino, nato a Messina il 18.7.1948, ivi elettivamente domiciliato in via Ghibellina n. 48, presso lo studio dell'avv. Giovanni Calamoneri, difensore di fiducia;

libero- presente

FARACI Rosario, nato a Gela il 18.7.1962, ivi elettivamente domiciliato in via G. Verga n. 110, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Nicosia, difensore di fiducia, unitamente all'avv. Giovanni Calamoneri, con studio in Messina, via Ghibellina n. 48;

Sentenza n° 127/2017 Gip

Proc. n° 143/2015 R.G. Gip

Proc. n° 2014/2014 RGNR

Depositata in cancelleria il

27 MAR 2018

Data irrevocabilità

13.4.2018

N.

Reg. esec.
Attore Avv.

N.

Bas. Donato

Scheda redatta il

Trasmesso estratto esecutivo

aut. 24 PM Sede
18-6-2018

Il Direttore Amm.
Dott.ssa Domenica



libero - assente

PIZZINO Mario, nato a Messina il 6.2.1953; ivi elettivamente domiciliato in via G. Garibaldi n. 114, presso lo studio dell'avv. Valter Militi, difensore di fiducia;

libero - assente

TRAINITI Maurizio Maria, nato a Butera l'8.10.1954, elettivamente domiciliato in Catania, via V. Giuffrida n. 2, presso lo studio dell'avv. Carmelo Galati, difensore di fiducia;

libero - presente

PIRRONE Salvatore, nato a Roccamena il 3.2.1957, elettivamente domiciliato in Messina, viale San Martino n. 146, presso lo studio dell'avv. Carmelo Matafù, difensore di fiducia;

libero - presente

SCEUSA Gaspare, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 19.8.1955, elettivamente domiciliato in Catania, via G. Carnazza n. 51, presso lo studio dell'avv. Francesca Bilardo, difensore di fiducia;

libero - presente

FRISONE Letterio, nato a Messina il 6.2.1953; ivi elettivamente domiciliato in via G. Garibaldi n. 114, presso lo studio dell'avv. Valter Militi, difensore di fiducia;

libero - assente

IMPUTATI

per il reato di cui agli artt. 110 e 432 c.p. perché, agendo in concorso e, comunque, di concerto tra loro, nelle qualità rispettivamente di seguito indicate, ricoperte in seno al Consorzio Autostrade Siciliane e nei periodi di tempo rispettivamente indicati:

- CORSELLO Anna Rosa nella qualità di Commissario Straordinario del Consorzio Autostrade Siciliane dall'8.10.2011 al 3.10.2012;
- GAZZARA Antonino nella qualità di Commissario straordinario del Consorzio Autostrade Siciliane del 4.10.2012 al 9.10.2013;
- FARACI Rosario nella qualità di Presidente del Consorzio Autostrade Siciliane dal 9.11.2013;
- PIZZINO Mario nella qualità di Direttore Generale del Consorzio Autostrade Siciliane dal 17.2.2012 al 30.6.2012;
- TRAINITI Maurizio Maria nella qualità di Direttore Generale del Consorzio Autostrade Siciliane dal 17.9.2012 al 31.12.2014;
- PIRRONE Salvatore nella qualità di Direttore Generale del Consorzio Autostrade Siciliane dal 20.1.2015;
- SCEUSA Gaspare nella qualità di Dirigente dell'Area tecnica e di servizio del Consorzio Autostrade Siciliane dal 13.9.2008 al 23.1.2012, dal 21.4.2012 al 12.8.2012 e dal 3.4.2013, nonché nella qualità di preposto per la tratta autostradale della Sicilia orientale dal 13.8.2012;
- FRISONE Letterio nella qualità di preposto per la tratta autostradale della Sicilia orientale del Consorzio Autostrade Siciliane dal 13.8.2012 al 3.4.2013;

omettendo il controllo e/o la manutenzione e/o l'adeguamento delle barriere di sicurezza, ponevano in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti lungo l'autostrada a/20, in entrambi i sensi di marcia, nella tratta ricompresa tra il km 32,00 ed il km 57,016.

In Barcellona Pozzo di Gotto ed altrove, dall'anno 2009, nelle date e periodi di tempo sopra indicati.

Le parti hanno così concluso: il Pubblico Ministero chiede il rinvio a giudizio degli imputati.

I difensori di tutti gli imputati chiedono sentenza di non luogo a procedere.

Motivi della decisione
Svolgimento del processo

Nei confronti degli odierni imputati, il P.M. richiedeva il rinvio a giudizio in data 12.9.2017; all'udienza preliminare del 6.12.2017, dichiarata l'assenza di alcuni di essi ed acquisite memorie difensive e documentazione, si procedeva alla discussione, all'esito della quale, raccolte le conclusioni delle parti, veniva data lettura del dispositivo di sentenza trascritto in calce.

In fatto ed in diritto

Così riassunti in fatto gli elementi salienti del processo, deve rilevarsi come gli elementi a disposizione consentono, sin d'ora ed a prescindere da qualsiasi ipotetico sviluppo in sede dibattimentale, di prosciogliere tutti gli imputati, essendo radicalmente esclusa la sussistenza del reato agli stessi ascritto, per le ragioni di seguito esposte.

All'origine del presente procedimento vi sono le risultanze di una consulenza tecnica disposta dal P.M. nell'ambito di un procedimento penale conseguente ad un incidente stradale mortale avvenuto il 24.11.2005 sull'autostrada Palermo-Messina, all'altezza del km. 52, nel territorio del Comune di Terme Vigliatore.

Nell'ambito degli accertamenti sulle cause del sinistro e dell'evento mortale, erano stati posti al consulente tecnico dei quesiti concernenti lo stato delle infrastrutture autostradali, in particolare della barriera di protezione, in particolare sotto il profilo della loro generale idoneità a contenere gli autoveicoli nella sede stradale in caso di impatto, evitando, così, la produzione di gravi conseguenze per gli utenti dell'autostrada nell'eventualità di incidenti.

Il consulente del P.M., ing. MANGANO Santi, nell'ottobre del 2013, rispondeva ai quesiti, tra l'altro, nel modo seguente:

nel tratto autostradale interessato dal sinistro e dall'accertamento peritale (compreso tra le uscite di Falcone e Milazzo), potevano individuarsi dei segmenti privi di sufficiente protezione laterale, altri addirittura non protetti ed altri ancora aventi barriere di

contenimento di nuove concezioni, quindi efficaci nella loro funzione di contenimento;


in ordine all'esistenza di un piano di adeguamento delle barriere di protezione della sede autostradale, in particolare nel tratto interessato dal sinistro di cui si trattava, rappresentava come, da informazioni assunte presso l'ente gestore (Consorzio Autostrade Siciliane), fosse stato elaborato un piano di intervento per la riqualificazione delle barriere di sicurezza sin dall'anno 2006, senza, peraltro, che i relativi lavori fossero stati ancora appaltati;

in ordine all'idoneità della barriere attualmente installate, le stesse, corrispondenti alla tipologia esistente sin dal momento della realizzazione dell'autostrada, dopo aver passato in rassegna l'evoluzione normativa in materia, riteneva la non rispondenza delle stesse ai moderni criteri normativamente previsti per l'impedimento della fuoriuscita del veicolo dalla carreggiata, sia per la tipologia delle stesse, sia per la loro modalità di installazione, in particolare per la loro altezza;

in merito alla evitabilità dello specifico evento mortale, riteneva che, nel caso di condotta di guida conforme alle regole del Codice della Strada, l'esistenza di una tipologia di barriere di sicurezza conforme alla normativa di settore avrebbe impedito lo "scavalcamento" del veicolo, producendo lesioni verosimilmente non mortali.

In conseguenza di tali conclusioni, il P.M. riteneva di esercitare l'azione penale nei confronti di coloro che avevano ricoperto, dal 2011 in poi, gli incarichi di vertice, sia dal punto di vista amministrativo, sia tecnico, nell'ambito del C.A.S., per l'omessa attuazione dei necessari controlli ed interventi di adeguamento delle infrastrutture di sicurezza autostradale.

Decisivo, al fine di valutare la condotta di tali soggetti, si rileva l'esame dell'imponente produzione documentale versata nel fascicolo, in gran parte derivante dall'attività difensiva degli imputati.



Risulta, tra l'altro, che, a seguito di delibera del 3.3.2010, con la quale il C.A.S. approvava il progetto per interventi di riqualificazione delle barriere di sicurezza dell'autostrada Messina - Palermo, dopo la gara esperita mediante pubblico incanto per l'affidamento dei necessari lavori, con contratto rep. n. 738/2011, del 29.3.2011, veniva instaurato il rapporto con l'A.T.I. "Capogruppo-Mandataria FRACASSO s.p.a." per l'esecuzione degli interventi di installazione di barriere ad elevate prestazioni in corrispondenza degli spartitraffico e dei tratti in rilevato, da completarsi entro il termine di 570 giorni dal momento della consegna dei lavori (avvenuta il 28.4.2011); l'importo complessivo dei lavori era determinato in € 3.183.499,10, al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza.

Per quanto ricavabile dalla relazione del Direttore dei lavori del 27.3.2015, nel corso dell'esecuzione degli interventi si verificavano delle sospensioni dei lavori da parte dell'appaltatrice, soprattutto per motivi tecnici e per la ritenuta necessità di apportare ai progetti delle varianti, fino a quando, nel 2013, la FRACASSO s.p.a. (ovvero la capogruppo dell'A.T.I.), a causa delle difficoltà economiche sopraggiunte, che ne avevano determinato lo stato di liquidazione, veniva ammessa a concordato preventivo dal Tribunale di Venezia.

Si ricava, quindi, che, fino al marzo del 2015, solo parte dei lavori affidati erano stati realizzati; situazione che determinava la necessità di affidare gli interventi residui ad altra impresa, fatto che avveniva nell'aprile del 2015 (cfr. verbale di affidamento e consegna del 13.4.2015).

A tal fine, poco prima, appunto nel marzo del 2015, era disposta una ricognizione dello stato degli interventi ad opera dell'allora Direttore Generale del C.A.S. PIRONE Salvatore, uno degli odierni imputati, il quale, a pochi mesi dal suo insediamento, avvenuto nel precedente mese di

gennaio, si attivava in tal senso (cfr. produzione documentale difesa PIRRONE, all.ti n. 1 e 2).

Già solo sulla base dei predetti elementi è possibile radicalmente escludere la sussistenza del reato contestato, non prima di aver considerato come, tenendo conto dell'epoca dei più risalenti contributi causali attribuiti ad alcuni degli imputati, sia maturato il termine di prescrizione per i fatti antecedenti alla metà dell'anno 2010.

In generale, il reato previsto dall'art. 432 c.p. è fattispecie a forma libera, che può essere integrato da qualsiasi comportamento, attivo od omissivo, idoneo a determinare un evento di pericolo concreto (Cass., Sez. I, n. 10560 del 2.5.1990).

Nel caso in esame, a prescindere da ogni altra considerazione, la predetta illustrazione delle procedure poste in essere, a partire dall'anno 2011, per rimediare alla situazione di carenza infrastrutturale, con l'indizione di una gara, sulla base di uno specifico progetto che prevedeva la sostituzione delle barriere di sicurezza anche nel tratto autostradale oggetto di indagine, consente di escludere la sussistenza di una condotta omissiva che possa esser considerata penalmente rilevante, non potendosi attribuire a nessuno degli imputati la responsabilità per la sospensione dei lavori durante la loro esecuzione, derivante principalmente dalla sopravvenuta insolvenza dell'impresa capogruppo dell'A.T.I. affidataria dell'appalto.

Ciò rende superfluo l'esame delle singole posizioni soggettive, rispetto alle quali, soprattutto per coloro che hanno ricoperto l'incarico che ha fatto presupporre una loro responsabilità in tempi più recenti, emerge evidente l'infondatezza della prospettazione accusatoria, basata su un indiscriminato coinvolgimento di soggetti solo sulla base della loro posizione, senza un approfondito e specifico esame.

Ne consegue la dichiarazione di non luogo a procedere nei confronti di tutti gli imputati per assenza di qualsiasi profilo di omissione colposa nella loro condotta; nulla di rilevante potrebbe aggiungere il dibattimento, essendo chiara la ricostruzione dei fatti.

P.Q.M.

Visto l'art. 425 c.p.p.

dichiara


non luogo a procedere nei confronti di CORSELLO Anna Rosa, GAZZARA Antonino, FARACI Rosario, PIZZINO Mario, TRAINITI Maurizio Maria, PIRRONE Salvatore, SCEUSA Gaspare e FRISONE Letterio in ordine al reato a loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Assegna

il termine di giorni 30 per la redazione della sentenza.

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, li 6 dicembre 2017.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. ssa Luisa GIUFFRÈ



Il Giudice

Dott. Fabio Gugliotta

Depositate in Cancelleria


oggi 27 MAR 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. ssa Luisa GIUFFRÈ

È copia conforme

Barcellona P. 26 GIU 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott. ssa Luisa Giuffrè





Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

Copia ufficio

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Prot. 18895

del 23-08-2018 Sez. P



Spett. Avv. Antonino Gazzara
Via N. Fabrizi n° 87
Cap 98123 Messina

Oggetto: Rimborso spese legali – Procedimento penale n. 2014/2014 RGNR e n° 143/2015 R.G. GIP – Sentenza Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 127/2017 GIP del 06.12.2017 divenuta irrevocabile il 13.04.2018. Vostra nota del 20.07.2018.

In riferimento alla nota di cui in oggetto, acquisita la protocollo generale dell'Ente al n. 16660 del 25.07.2018, con la quale la S.V., nella qualità di Commissario Straordinario - pro tempore - del Consorzio per le Autostrade Siciliane, trasmette il preavviso di parcella del Suo legale Avvocato Giovanni Calamoneri dell'importo di € 4.910,26, stante il non luogo a procedere in ordine al reato ascritto "perché il fatto non sussiste", si comunica che per perfezionare il provvedimento di rimborso è necessario che la S.V produca, giusti pareri dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana Prot. N./ 122.2007.11 e Prot. N. 4672 - 5 09.11., la documentazione appresso indicata:

- Fattura quietanzata del Suo legale di fiducia, Avvocato Giovanni Calamoneri corredata dal necessario parere di congruità rilasciato dal competente ordine professionale.
- Coordinate bancarie del conto a Lei Intestato sul quale effettuare il rimborso.

Distinti saluti

Il Dirigente Amministrativo
Antonino Caminiti



Visto
Il Dirigente Generale ff
Salvatore Miraldi

STUDIO LEGALE
GAZZARA
VIA N. FABRIZI, 87 - 98123 MESSINA

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 27500
del 30-11-2018 Sez. A



AVV. PROF. NINO GAZZARA

Messina, 29 Novembre 2018

Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
30 NOV. 2018		
DIR. GEN.	D.A.	D.A.T.E.

Cont.

Spett.le
Consorzio per le Autostrade Siciliane
Direzione Area Amministrativa
Ufficio Gestione Contenzioso
C.da Scoppo
98122 MESSINA

Oggetto: Proc. Pen. N. 2014/2014 R.G.N.R. della procura della Repubblica di Barcellona P.G.

Con riferimento alla questione di cui all'oggetto, la presente fa seguito alla mia del 20/07/2018 ed al Vs. riscontro del 23/08/2018 per trasmettere, in copia, quanto da Voi richiesto:

- Fattura n. 18/2018 del 28/11/2018 di € 5.871,79, emessa dall'avv. Giovanni Calamoneri, debitamente quietanzata e corredata dal parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina;

- Coordinate bancarie del conto Intesa Sanpaolo a me intestato sul quale effettuare il rimborso: IBAN IT20 N03069 16500 1000000007260 -.

Distinti saluti.

(avv. *Antonio* GAZZARA)

Giovanni Calamoneri
via Ghibellina n. 48
98122 Messina

P.I. 02529650836

Avv. Gazzara Antonino
Via Risorgimento Messina
GZZNTN48L18F158R

Fattura n.18/2018 del 28/11/2018

Oggetto: PROC. PENALE N: DEFINITO CON SENTENZA N.127 DEL 2017

COMPENSI

	Importo
Penali	
G.I.P. e G.U.P. (tab. 15)	
Fase di studio	0
Fase introduttiva	810,00
Fase istruttoria o dibattimentale	720,00
Fase decisionale	990,00
	1.350,00
	<u>3.870,00</u>

SPESE

	Imponibile	Esente
Rilascio parere di congruità	0	193,00
Marche corrisposte al Consiglio Ordine	0	32,00
	<u>0</u>	<u>225,00</u>

RIEPILOGO:

Compensi	3.870,00
Spese imponibili	0
Spese generali 15%	580,50
	<u>4.450,50</u>
Cassa previdenza avvocati 4%	178,02
	<u>4.628,52</u>
I.V.A. 22%	1.018,27
Spese esenti art. 15 d.p.r. 633/72	225,00
Totale euro	<u>5.871,79</u>

(cinquemilaottocentosettantuno/79)


Giovanni Calamoneri

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI MESSINA

Adunanza del giorno 20 Novembre 2018

IL CONSIGLIO



Vista l'istanza depositata il 11.10.2018 prot. n. 6741 dall'Avv. Annunzio Calamoneri del Foro di Messina, con studio in via Ghibellina, n 48 di Messina, al fine di ottenere il parere di congruità afferente all'attività professionale prestata quale difensore di fiducia nell'interesse dello avvocato Antonino Gazzara, residente a Messina, via Fabrizzi, n. 87 per il giudizio penale n 2014 del 2014 RGNR Procura Repubblica c.o Tribunale Barcellona P.G., definito con sentenza n. 127 del 2017 del GIP dr Gugliotta del Tribunale di Barcellona P.G., per insussistenza del fatto contestato

Udito il Responsabile del Procedimento;

Esaminata la richiesta e gli allegati;

Ritenuto che è stato dato regolare avviso ex L. 241/90 alla parte controinteressata, in data 19.10.2018 a mezzo pec, come previsto dal Regolamento emanato da questo Consesso e che non è pervenuta alcuna osservazione e/o memoria;

Che nei procedimenti di rilascio dei pareri di congruità introdotti successivamente al 23 luglio 2012 (data di scadenza del periodo di applicabilità transitoria delle tariffe ex DM 127/04 ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 1/12), il COA può fare riferimento ai parametri ministeriali dettati, pur non essendo a ciò obbligato, posto che per la peculiarità della sua posizione istituzionale e delle sue funzioni in relazione alla comunità dei professionisti, dovrà fare riferimento anche a parametri ulteriori, desumibili dalla stessa lettera dell'art. 9, quali il criterio dell'importanza e della complessità dell'opera (canoni ricavabili dal comma 4 dell'art. 9), all'adeguatezza del compenso anche alla luce dei precetti costituzionali (in particolare art. 36 Cost.) ed al più generale principio di ragionevolezza, come anche ai principi generali in tema di interpretazione del contratto;

Che il potere di opinamento dei COA, non è mai venuto meno a seguito della attuazione del DM 140/2012, siccome previsto e richiamato dall'art. 13 comma 9 della Legge professionale 247/12, norma di immediata applicazione.

Che l'attività del legale, è stata espletata e si è conclusa sotto la vigenza del DM 55/14 e che pertanto, ai fini dell'adozione dei parametri di valutazione dei compensi professionali degli Avvocati, è corretto - *ratione temporis* - il riferimento svolto dal legale istante al succitato DM.

Che va sempre tenuto conto del valore, natura e particolare complessità della controversia, della tipologia della prestazione, del numero, importanza e difficoltà delle questioni trattate, della effettività e del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, ove ottenuti, anche non patrimoniali conseguiti dal cliente, nonché del grado della Autorità Giudiziaria.

Così come va tenuto conto, ai fini del riconoscimento della singola fase richiesta, se la stessa sia stata o meno effettivamente svolta.
Ciò posto si

ESPRIME IL PARERE

che all'Avv. Giovanni Calamoneri del Foro di Messina, possa complessivamente riconoscersi, oltre c.p.a. 4%, I.v.a., rimborso spese generali e le spese anticipate laddove documentate, il seguente importo:

Compensi

€ 3570,00

Euro tremilaottocentosettanta/00

Il Segretario
Avv. Giovanni Arena

Il Responsabile del procedimento
Avv. Nunzio Caramanna

Il Presidente
Avv. Vincenzo Ciraolo

Depositato in Segreteria il 20.11.2018

Il Coordinatore di Segreteria

Si comunichi al legale, l'emissione del parere

ORDINE AVVOCATI MESSINA

È copia conforme all'originale

Messina 20.11.2018

Il Coordinatore di Segreteria
Dott. Marcello Falcone

183,50



ORDINE AVVOCATI MESSINA

Palazzo di Giustizia - 98121 - Messina

Codice fiscale 80005750833

Tel. e Fax 090/713610 - 090/713618

ordineavvocatimessina@pec.it

www.ordineavvocatimessina.org

EGR. SIG. AVV.
CALAMONERI GIOVANNI
VIA Ghibellina 48
98122 MESSINA (ME)

IBAN IT76H0342616500CC0010000175

Tipo documento Ricevuta	N. e data documento 1990/2018 28/11/2018	Cod. Cliente 414686	Codice fiscale Cliente CLMGNN70P25F158H	Partita IVA Cliente 02529650836	Pagina 1/1
-----------------------------------	---	------------------------	--	------------------------------------	---------------

cod. rata anno descrizione

30 -- 2018 PAR - PARCELLE n. 205/18

importo unit.	q.ta	IVA %	importo IVA	totale
193,50	1	0,00	0,00	193,50

Note	Totale Imponibile	Totale Iva	Totale Documento
Ricevuta pagata (BANCOMAT)	€ 193,50	€ 0,00	€ 193,50
COPIA CLIENTE			